

Pensioni, ecco i contributi dovuti nel 2026 per colf e badanti

Il contributo previdenziale garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. (Fonte: <https://www.pensioniooggi.it/> 3 febbraio 2026)

Ancora un ritocco al rialzo per i contributi previdenziali ed assistenziali per i collaboratori domestici. Lo rende noto l'Inps con la **Circolare n. 9/2026** con la quale l'ente previdenziale aggiorna come di consueto le somme dovute per la copertura degli oneri contributivi dal **1° gennaio al 31 dicembre 2026** per i datori di lavoro che impiegano a tempo determinato o indeterminato lavoratori domestici. Le nuove tabelle recepiscono l'aumento ISTAT definitivo dell'**1,4%** che si è registrato tra il periodo gennaio 2024 - dicembre 2024 e gennaio 2025 - dicembre 2025.

I contributi, com'è noto, sono calcolati in modo diverso rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti in quanto vengono determinati in misura convenzionale a seconda che il collaboratore familiare presti la propria attività lavorativa con orario inferiore o superiore alle 24 ore settimanali. Se non supera le 24 ore, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione. Se l'orario, invece, è di almeno 25 ore settimanali, il contributo orario prescinde dalla retribuzione corrisposta ed è fisso per tutte le ore lavorate.

Altra differenza rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti sta nel fatto che le **aliquote di contribuzione sono inferiori**: l'aliquota IVS di finanziamento della gestione è infatti pari allo **17,4275%** della retribuzione contro il **33%** della generalità degli altri assicurati. A tale aliquota va aggiunto il contributo Aspi (che è superiore per i datori non soggetti al contributo CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari) la tutela Inail e il Fondo per il **TFR**. Complessivamente l'aliquota su cui si versano i contributi è pari al **19,9675%** della retribuzione convenzionale oraria come articolata nella tavola sottostante. Dal 2013, per i soli rapporti di lavoro a tempo determinato, è previsto un contributo addizionale di finanziamento dell'Aspi, a carico del datore di lavoro, nella misura del **1,40 per cento**.

La retribuzione presa a riferimento per determinare il contributo corrispondente comprende, oltre alla paga oraria concordata tra le parti, anche la tredicesima mensilità e l'eventuale indennità di vitto e alloggio, calcolate in misura oraria. Il contributo previdenziale - che garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - è versato, oltre che per le ore di effettivo di lavoro, anche per quelle di assenza comunque retribuite (malattia, ferie, festività eccetera).

Tabella dei Contributi 2026

Orario sino a 24 ore settimanali. Retribuzione oraria effettiva	Retribuzione Convenzionale	Importo Contributo Orario (senza contributo addizionale)					
		Con contributo CUAF			Senza Contributo CUAF*		
		Quota del datore	Quota del Lavoratore	Totale	Quota del datore	Quota del Lavoratore	Totale
fino a 9,61 €	€ 8,52	€ 1,27	€ 0,43	€ 1,70	€ 1,28	€ 0,43	€ 1,71
oltre i 9,61 € fino a 11,70 €	€ 9,61	€ 1,44	€ 0,48	€ 1,92	€ 1,45	€ 0,48	€ 1,93
Oltre 11,70 €	€ 11,70	€ 1,75	€ 0,59	€ 2,34	€ 1,76	€ 0,59	€ 2,35
Orario superiore a 24 ore settimanali	€ 6,20	€ 0,93	€ 0,31	€ 1,24	€ 0,94	€ 0,31	€ 1,25
Orario sino a 24 ore settimanali. Retribuzione oraria effettiva	Retribuzione Convenzionale	Importo Contributo Orario (con contributo addizionale)**					
		Con contributo CUAF			Senza Contributo CUAF*		
		Quota del datore	Quota del Lavoratore	Totale	Quota del datore	Quota del Lavoratore	Totale
fino a 9,61 €	€ 8,52	€ 1,39	€ 0,43	€ 1,82	€ 1,40	€ 0,43	€ 1,83
oltre i 9,61 € fino a 11,70 €	€ 9,61	€ 1,57	€ 0,48	€ 2,05	€ 1,58	€ 0,48	€ 2,06
Oltre 11,70 €	€ 11,70	€ 1,91	€ 0,59	€ 2,50	€ 1,92	€ 0,59	€ 2,51
Orario superiore a 24 ore settimanali	€ 6,20	€ 1,01	€ 0,31	€ 1,32	€ 1,02	€ 0,31	€ 1,33
*Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo in caso di rapporti di lavoro intercorrenti tra coniugi, parenti ed affini entro il 3° grado conviventi con il datore di lavoro. ** Da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato							

PensioniOggi.it

Incentivo al posticipo del pensionamento

L'Inps ricorda che i lavoratori domestici in possesso dei requisiti per la cd. «[pensione anticipata flessibile](#)» (62 anni e 41 anni di contributi) entro il **31 dicembre 2025** o in possesso dei requisiti per la cd. [pensione anticipata](#) (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi di contributi le donne) entro il **31 dicembre 2026** possono optare per la corresponsione in **busta paga della quota di contribuzione IVS a loro carico** in caso di permanenza al lavoro. L'adesione non impedisce la facoltà di presentare domanda di pensionamento in qualsiasi momento successivo. In tale ipotesi viene meno, per il datore di lavoro, ogni obbligo di versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore all'Inps.

Il beneficio dallo scorso anno è arricchito **dall'esclusione delle somme**, corrisposte al lavoratore che abbia optato per l'incentivo, **dalla base imponibile fiscale** (oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva).

Versamento

Il versamento dei contributi è trimestrale e deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento. L'ultima scadenza utile per il pagamento dei contributi relativi al 1° trimestre (gennaio-marzo), sarà dunque il 10 aprile 2026. In caso di conclusione del rapporto di lavoro, la contribuzione va versata entro i dieci giorni successivi alla cessazione.

Documenti: [Circolare Inps 9/2026](#)

